SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti amministrativi sottoscritti digitalmente, le amministrazioni sono pregate di inviare – esclusivamente tramite pec istituzionale – la seguente documentazione all'indirizzo **gazzettaufficiale@giustiziacert.it**: lettera di richiesta di pubblicazione firmata digitalmente – non scannerizzata – inserendo la dicitura NON SEGUIRÀ DOCUMENTAZIONE CARTACEA, il documento informatico originale, nativo digitale con gli eventuali allegati o autorizzazioni in formato pdf.

Ove l'atto da pubblicare sia sottoscritto in maniera olografa, occorre trasmettere a Ministero della giustizia – Servizio Pubblicazione Leggi e Decreti, Via Arenula 70, 00186 Roma la lettera di richiesta di pubblicazione (in formato cartaceo), una copia conforme dell'atto (in formato cartaceo) e gli eventuali allegati o autorizzazioni (in formato cartaceo) e inviare a **gazzettaufficiale@giustizia.it** una versione digitale in formato word dell'atto da pubblicare.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 novembre 2026, n. **209**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. (26G00226) . . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2026.

Inserimento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici. (26A05929) . . . . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 5 ottobre 2026.

Cofinanziamento nazionale dell'aiuto supplementare per le misure adottate in applicazione degli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 15/2026). (26A05930) . . . . . *Pag.* 4

DECRETO 11 novembre 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, prima e seconda *tranche*. (26A06010) . . . . . *Pag.* 5

Ministero della giustizia

DECRETO 5 novembre 2026.

Sostituzione del decreto 22 settembre 2016, concernente condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato. (26A06006) . . . . *Pag.* 9

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria». (Ordinanza speciale n. 177). (26A05942) *Pag.* 11

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo». (Ordinanza speciale n. 178). (26A05943). *Pag.* 16

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022, recante «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta». (Ordinanza speciale n. 179). (26A05944) . . . . . *Pag.* 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERA 4 novembre 2026.

Modifiche ai regolamenti in materia di emittenti, mercati e intermediari. (Delibera n. 24195). (26A05931) . . . . . *Pag.* 22

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2026, n. 209, recante: «Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.». (26A06055) . . . . . *Pag.* 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Rondit» (26A05913) . . . . . *Pag.* 38

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mesalazina, «Azzavix» (26A05914) . . . . . *Pag.* 39

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eribulina, «Eribulina Hikma» (26A05915) . . . . . *Pag.* 39

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di xilometazolina cloridrato, «Vivin Naso Chiuso». (26A05946) . . . *Pag.* 40

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Liramed» (26A05947) . . . . . *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Belirem». (26A05969) . . . . . *Pag.* 42

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A05982) . . . . . *Pag.* 42

Agenzia per l'Italia digitale

Adozione delle linee guida per l'adozione di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione (26A05983) . . . . . *Pag.* 42

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A05970) . . . . . *Pag.* 43

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona» (26A05925) . . . . . *Pag.* 43

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 ottobre 2026 (26A05948) . . . . . *Pag.* 45

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 ottobre 2026 (26A05949) . . . . . *Pag.* 46

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 ottobre 2026 (26A05950) . . . . . *Pag.* 46

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 ottobre 2026 (26A05951) . . . . . *Pag.* 47

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 ottobre 2026 (26A05952) . . . . . *Pag.* 47

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Proroga fino al 5 febbraio 2027, dell'incarico del Commissario *ad acta* dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, conferito con decreto 5 novembre 2025 e già prorogato di sei mesi con decreto 15 maggio 2026. (26A05945) . . . . . *Pag.* 48

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Adozione delle specifiche tecniche del Sistema IT-Wallet durante la sperimentazione (26A05932) . . . . . *Pag.* 48



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 novembre 2026, n. **209**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 2026, N. 162

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

alle lettere *a)* e *b)*, le parole: «e fino» sono soppresse.

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «compreso tra il 1° gennaio e il» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio al»;

al comma 2, primo periodo, la parola: «kW» è sostituita dalle seguenti: «kilowatt (kW)»;

al comma 3, primo periodo, la parola: «agli» è sostituita dalla seguente: «a»;

al comma 4, le parole: «e 3, si» sono sostituite dalle seguenti: «e 3 si», dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano», la parola: «Accordo» è sostituita dalla seguente: «accordo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'accordo di cui al primo periodo è concluso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «previsto, un» sono sostituite dalle seguenti: «previsto un»;

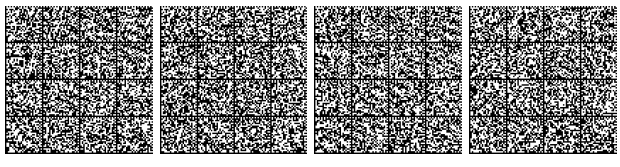
al secondo periodo, le parole: «Accordi di cui al comma 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e» sono sostituite dalle seguenti: «accordi di cui al comma 4, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di»;

al comma 6, le parole: «derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dal comma 4, valutati in 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027,».

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «definite ai sensi del comma 2», le parole: «Piemonte, Valle» sono sostituite dalle seguenti: «Piemonte e Valle», le parole: «dei frontalieri» sono sostituite dalle seguenti: «dei lavoratori frontalieri», le parole: «nei rispettivi territori di competenza comunicati» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori di rispet-



tiva competenza, comunicato nell'ambito delle informazioni fornite» e dopo le parole: «comma 4,» è inserita la seguente: «della»;

al terzo periodo, dopo le parole: «della Provincia» sono inserite le seguenti: «autonoma di Bolzano»;

al comma 2, dopo le parole: «secondo periodo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «popolazione inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «popolazione pari o inferiore».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: «l'esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno».

All'articolo 6:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «nell'anno 2026,» sono soppresse, le parole: «Fondazione, una» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione una» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2026»;

al secondo periodo, le parole: «dall'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di approvazione»;

al quarto periodo, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dal presente articolo»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per la finalità di cui al comma 1, gli enti territoriali interessati sono autorizzati a trasferire alla Fondazione di cui al presente articolo un contributo anche utilizzando i fondi accantonati a garanzia».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «2006, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «2026, n. 50»;

al comma 2, dopo le parole: «Il Fondo» è inserita la seguente: «per», dopo le parole: «comma 5,» è inserita la seguente: «del» e dopo le parole: «n. 307» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «5, 6» sono sostituite dalle seguenti: «5 e 6»;

la lettera *c)* è sostituita dalle seguenti:

«*c)* quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c-*bis*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

alla lettera *d)*, le parole: «del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione di spesa» e le parole: «netto, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «netto si provvede»;

alla lettera *f)*, dopo le parole: «esigenze indifferibili» sono inserite le seguenti: «che si manifestano nel corso della gestione»;

alla lettera *g)*, dopo le parole: «del Fondo» è inserita la seguente: «per» e dopo le parole: «comma 5,» è inserita la seguente: «del».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3106):

Presentato dal Ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI, dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto PICHETTO FRATIN, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo SALVINI e dal Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria BERNINI (Governo MELONI-I), il 17 settembre 2026.

Assegnato alla Commissione VI (Finanze), in sede referente, il 18 settembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VI (Finanze), in sede referente, il 24 settembre 2026, il 6, il 7, il 21 e il 28 ottobre 2026.

Esaminato in Aula il 3 e il 4 novembre 2026 e approvato il 5 novembre 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 2085):

Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 5 novembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 10 novembre 2026.

Esaminato in Aula il 10 novembre 2026 e approvato, definitivamente, l'11 novembre 2026.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 216 del 17 settembre 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26.

26G00226

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2026.

Inserimento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)»;

Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge n. 119 del 1981, il quale prevede che il regime di tesoreria unica si applica agli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi che interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, in base al quale con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevede l'istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche;

Considerato che, ai sensi del sopra richiamato art. 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021, la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico e riceve trasferimenti a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. La Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche è inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2026

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2842

26A05929

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 2026.

Cofinanziamento nazionale dell'aiuto supplementare per le misure adottate in applicazione degli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 15/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, alla luce di quanto previsto dal citato articolo 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – d'intesa con le amministrazioni competenti – la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE);

Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 89, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto l'art. 1, commi 51, 52 e 53 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) con i quali sono state definite le risorse complessive di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987 per i fondi europei del periodo di programmazione 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 ottobre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 221, del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale dispone, tra l'altro, che «La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione del 27 luglio 2026 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per gli agricoltori colpiti da problemi specifici derivanti dalla crisi in Medio Oriente e che incidono sulla redditività economica delle loro aziende;

Visti gli articoli 1 e 2 del citato regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 che prevedono rispettivamente la concessione di un sostegno finanziario di emergenza agli agricoltori dei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite dal medesimo regolamento di esecuzione e che gli Stati membri possano concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione del citato art. 1 fino a un massimo del 200 per cento dell'importo corrispondente stabilito per ciascuno Stato membro nell'allegato al regolamento stesso, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza o sovracompensazioni;

Visto l'allegato al citato regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, che mette a disposizione, per la Repubblica italiana, un importo di euro 45.599.200,00 quale sostegno finanziario dell'Unione europea con oneri a carico del bilancio dell'Unione medesima;

Vista la nota n. 0330945 dell'8 luglio 2026, con la quale il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare, ha comunicato che il sostegno di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, quantificato in complessivi 136.797.600,00 euro, è a carico del bilancio dell'Unione europea per euro 45.599.200,00, come stabilito nell'allegato al medesimo regolamento, e per euro 91.198.400,00 a carico del cofinanziamento nazionale, nella misura massima del 200 per cento prevista dall'art. 2 del citato regolamento;

Considerato che nella suindicata nota si richiede di attivare con urgenza le procedure previste dalla legge n. 183 del 1987 ai fini dell'assegnazione delle risorse di cofinanziamento nazionale del sostegno previsto dal citato regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987 e che il suddetto progetto è stato censito sul sistema finanziario IGRUE con il codice 2026SOSTAGRINAZ;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 29 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui di cui alla legge n. 183 del 1987, dell'aiuto supplementare per le misure adottate in applicazione degli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 è pari a euro 91.198.400,00.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di finanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono all'individuazione dei criteri di accesso alle misure di aiuto ed effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse europee alla Commissione, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di finanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE la situazione finale sull'utilizzo delle risorse nazionali, e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1358

26A05930

DECRETO 11 novembre 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, prima e seconda *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dapprima dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e da ultimo dal regolamento (UE) n. 2025/2075 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 2025 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2026/1536 della Commissione del 6 luglio 2026 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 novembre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 97.580 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 13 novembre 2026 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 12 novembre 2027, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

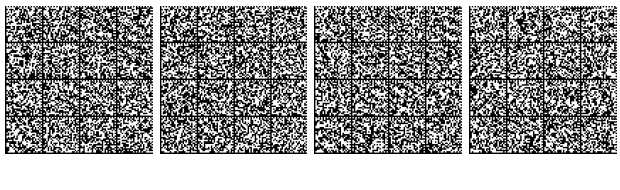
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;



b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni». Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di

partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 11 novembre 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2027 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 novembre 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

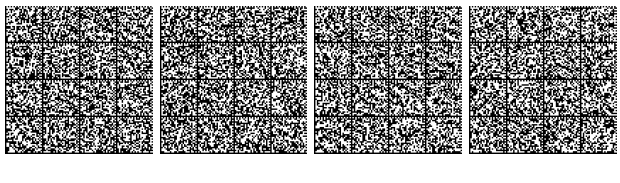
Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi



compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A06010

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 novembre 2026.

Sostituzione del decreto 22 settembre 2016, concernente condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 3, comma 5, lettera *e)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

Visto l'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, recante le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto di aggiornare le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale

1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.

2. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

3. Nell'assicurazione, per sinistro deve intendersi la richiesta di risarcimento scritta notificata all'avvocato proveniente dal danneggiato o da terzi e ricevuta nel periodo assicurato. È in facoltà dell'avvocato comunicare all'assicuratore una circostanza dalla quale ritenga possa scaturire una richiesta risarcitoria; in questo caso, l'assicuratore cui sia comunicata tale circostanza potrà garantire la copertura dell'eventuale sinistro, anche se la richiesta di risarcimento sia notificata all'avvocato successivamente alla scadenza del contratto. L'assicuratore può escludere la copertura per i sinistri derivanti da fatti illeciti o inadempimenti dell'avvocato se gli stessi:

a) sono già stati rilevati con provvedimento giudiziale passato in giudicato in epoca anteriore all' assunzione del rischio da parte dell'assicuratore

oppure

b) sono stati oggetto di richiesta scritta di risarcimento danni o di contestazione scritta inviata dal danneggiato o da terzi all'avvocato in epoca anteriore all' assunzione del rischio da parte dell'assicuratore.

4. L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave.

5. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.

6. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.

7. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:

a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;

b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;

c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;

d) la redazione di pareri o contratti;

e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

8. È facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.

9. L'assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

10. La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

11. In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Art. 2.

Efficacia nel tempo della copertura assicurativa

1. Per l'attività svolta dall'avvocato in forma individuale o in forma collettiva l'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata a copertura delle prestazioni professionali svolte precedentemente in forma individuale o collettiva. Viene fatta salva l'operatività di altre polizze a copertura dello stesso rischio. All'atto della cessazione dell'attività dell'avvocato per qualsiasi causa, l'assicurazione deve rimanere operante, senza oneri per l'assicurato, per almeno dieci anni, con un massimale, per tale periodo, pari almeno a quello in vigore all'atto della cessazione. In caso di sospensione temporanea dell'attività per qualsiasi causa, l'assicurazione deve rimanere operante per la durata del periodo di sospensione con un massimale, per tale periodo, pari almeno a quello in vigore all'atto della sospensione.

2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Art. 3.

Massimali minimi di copertura per fascia di rischio

1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri:

Cat.	Fascia di rischio	Massimale minimo
A	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00	Euro 700.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
B	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000 e non superiore a euro 70.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
C	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00	Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
D	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00	Euro 1.500.000,00 per sinistro, con il limite di euro 3.000.000,00 per anno assicurativo
E	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00	Euro 2.500.000,00 per sinistro, con il limite di euro 5.000.000,00 per anno assicurativo
F	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti	Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo

2. In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

3. È facoltà delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.

5. In caso di avvocati iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 15, lettera b, legge n. 247 del 2012 non si applicano i criteri elencati al punto 1, fermo il massimale minimo di euro 700.000,00.

Art. 4.

Assicurazione contro gli infortuni

1. L'assicurazione deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.

2. Ai fini dell'applicazione dell'obbligo, si precisa che non sono da intendersi nel novero dei collaboratori, di cui al punto 1, altri avvocati con i quali può essere svolta, sia in via occasionale che continuativa, l'attività professionale.

3. L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche.

4. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

5. Le somme assicurate minime sono le seguenti:

capitale caso morte: euro 100.000,00;

capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;

diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00.

Art. 5.

Modalità attuative

1. Fatta salva l'informazione da rendere al cliente ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge n. 247 del 2012, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l'ordine al quale l'avvocato è iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet.

Art. 6.

Disposizioni di coordinamento e transitorie

1. Il decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016 è sostituito dal presente decreto.

2. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2026

Il Ministro: NORDIO

26A06006

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria». (Ordinanza speciale n. 177).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016,

prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione di

linee guida e indirizzi applicativi della Struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprietà mista;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l'ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante «Approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia - edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata»;

Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante il «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'allegato 1 della menzionata ordinanza speciale che prevede, al n. 163, l'intervento ID OOPP_F1_2021_UMB_556, denominato «ITIS-IPSIA Sigismondi - Palestra», CUP: J42C21002280001, nel Comune di Nocera Umbra (Provincia di Perugia), finanziato per un importo complessivo di euro 1.054.500,00, di cui euro 738.150,00 a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed il restante importo (30%) stimato a carico del Conto termico;

Preso atto della nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria prot. 0024364 del 9 settembre 2026, recante in allegato il verbale di istruttoria tecnico-amministrativa propedeutico al rilascio del parere di congruità ed ammissibilità economica finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo di euro 1.054.500,00, con contestuale richiesta di finanziamento del maggior importo congruito di euro 316.350,00;

Rilevato che l'Ufficio speciale ricostruzione Umbria ha accertato la congruità, la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto per maggiori oneri emersi in sede di elaborazione del progetto esecutivo a seguito dell'espletamento della conferenza di servizi speciale e dell'adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni disposte dagli enti, finalizzate ad assicurare la piena funzionalità, sicurezza e prestazione dell'edificio scolastico;

Rilevato, in particolare, che l'Ufficio speciale ricostruzione Umbria ha accertato la congruità del predetto progetto esecutivo per le seguenti ragioni:

l'intervento denominato «ITIS-IPSIA Sigismondi - Palestra», nel Comune di Nocera Umbra (PG) – inserito nell'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31/2021, con un importo 1.054.500,00, di cui euro 738.150,00 a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed il restante importo (30%) stimato a carico del Conto termico – è volto alla riparazione degli elementi danneggiati dal sisma al fine di ripristinare la situazione preesistente e al rafforzamento delle strutture per conseguire l'adeguamento sismico, incrementando la capacità ultima dell'edificio in termini di resistenza e duttilità;

l'importo indicato è corrispondente all'importo stimato con una richiesta di variazione delle somme a carico della contabilità speciale derivante dall'applicazione del prezzario unico aggiornato (PUC 2026) e da una minore quota di incentivo a carico del Conto termico, in esito alla relativa simulazione;

il progetto esecutivo è completo, coerente per la tipologia di edificio, congruo ed ammissibile a contributo;

l'aumento dei costi di progetto non deriva dalla realizzazione di nuove o aggiuntive opere rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Preso atto della nota prot. n. CGRTS-0038137-A-18/09/2026, con la quale la Provincia di Perugia ha rappresentato l'impossibilità di perfezionare la prenotazione del finanziamento a carico del Conto termico in ragione del mutato regime di erogazione previsto dal Gestore dei servizi energetici e della temporanea chiusura del portale GSE e, conseguentemente, ha richiesto l'importo occorrente sia assicurato mediante fondi della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta richiesta al fine di consentire il celere avvio dell'intervento, non più procrastinabile e, per l'effetto, incrementare l'importo stanziato per euro 316.350,00, in aumento rispetto all'importo programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, di modificare l'allegato 1, intervento ID OOPP_F1_2021_UMB_556, denominato «ITIS-IPSIA Sigismondi - Palestra», CUP: J42C21002280001, nel Comune di Nocera Umbra;

Rilevato, altresì, che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede, all'allegato 2, l'intervento ID OC 109 n. 505, denominato «Scuola dell'infanzia Capoluogo Spinetoli», CUP: H49H18000080001, nel Comune di Spinetoli (Provincia di Ascoli Piceno), finanziato per un importo complessivo di euro 1.100.000,00 di cui euro 900.000,00 già stanziati dall'ordinanza commissariale n. 109/2020 ed euro 200.000,00 a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Preso atto della nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Marche prot. CGRTS-0034247-A-28/08/2026 che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla congruità economica del progetto esecutivo dell'intervento per l'importo di euro 1.852.985,03, con contestuale richiesta di finanziamento del maggior importo congruito di euro 752.985,03 rispetto alla previsione di cui all'allegato 2 della ordinanza speciale n. 31/2021;

Rilevato, in particolare, che l'Ufficio speciale ricostruzione Marche ha accertato la congruità del predetto progetto esecutivo per le seguenti ragioni:

la Conferenza speciale con verbale del 28 ottobre 2024, pervenuto con prot. CGRTS 46361 del 25 novembre 2024 assunto al prot. USR n. 153938 del 26 novembre 2024, ha espresso parere favorevole sul progetto

definitivo di «Realizzazione della nuova scuola dell'infanzia di Spinetoli Capoluogo» per un importo di euro 1.689.058,03;

l'Ufficio speciale ricostruzione Marche ha rilasciato il parere di congruità economica nell'ambito della suddetta Conferenza speciale con nota prot. USR n. 138718 del 25 ottobre 2024, avente esito favorevole per l'importo indicato;

il progetto prevede la delocalizzazione della scuola dell'infanzia del capoluogo presso il sito individuato dal soggetto attuatore, in conseguenza delle carenze funzionali della vecchia struttura, non più idonea ad ospitare servizi scolastici in linea con le attuali esigenze didattiche; il nuovo edificio sarà atto ad ospitare n. 51 bambini della scuola d'infanzia suddivisi in tre classi e si estenderà su un unico livello, con una superficie lorda complessiva di circa 618 mq;

il Comune di Spinetoli ha trasmesso, mediante piattaforma Sismapp, il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, avente l'importo di euro 1.852.985,03, corredato dal rapporto conclusivo della verifica acquisito al prot. USR n. 92836 del 23/07/2026, in aumento di euro 163.927,00 rispetto all'importo del Quadro tecnico economico del progetto definitivo;

le motivazioni di tale aumento, analiticamente riportate nella «Relazione aggiornamento costi progetto» (assunta al prot. USR n. 92836 del 23 luglio 2026), sottoscritta dal RUP e trasmessa congiuntamente al progetto esecutivo, sono attribuibili a: approfondimenti tecnici e maggiori oneri conseguenti allo sviluppo del progetto esecutivo ed alla successiva fase di verifica, riguardanti, in particolare, i sistemi di antiribaltamento dei tamponamenti, gli impianti termosanitario ed elettrico, gli infissi e la facciata continua, l'inserimento della linea vita in copertura e l'aggiornamento di alcune quantità relative alla barriera vapore ed ai massetti; l'inserimento di una «zona filtro» a ridosso degli ingressi principali al fine di recepire la prescrizione contenuta nel parere dell'AST di Ascoli Piceno rilasciato in sede di conferenza; l'aggiornamento dei costi relativi alla sorveglianza archeologica durante gli scavi; l'aggiornamento dei prezzari di riferimento per la redazione del progetto esecutivo rispetto ai prezzari impiegati per il progetto definitivo (passaggio dal PRM 2024 al PRM 2025, prezzari regionali del cratere sismico secondo le indicazioni dell'art. 1, comma 6 dell'O.C.S.R. n. 126/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, PUC 2022);

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di incrementare l'importo stanziato per euro 752.985,03, in aumento rispetto all'importo programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, di modificare l'allegato 2, intervento ID OC 109 n. 505, denominato «Scuola dell'infanzia Capoluogo Spinetoli», CUP: H49H18000080001, nel Comune di Spinetoli (Provincia di Ascoli Piceno);

Rilevato, altresì, che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, come modificata dall'ordinanza speciale n. 92 del 27 dicembre 2024, recante «Incremento costo di interventi di opere pubbliche. Modifiche ordinanze speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 77 del 23 aprile 2024. Modifica art. 4 ordinanza speciale n. 31 del 2021», prevede, all'allegato 3, l'intervento denominato «Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B», CUP F12E20000120001, nel Comune di Camerino, per il quale è individuato quale soggetto attuatore la Provincia di Macerata, finanziato per un importo pari ad euro 1.913.730,00, di cui euro 1.055.880,00 già stanziati dall'ordinanza commissariale n. 109/2020, euro 600.495,00 a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed euro 257.355,00, previsionalmente a carico del conto termico;

Preso atto della nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Marche prot. CGRTS-0028084-A-09/07/2026, con la quale è stato trasmesso il decreto del direttore del Dipartimento USR n. 3260 del 7 luglio 2026 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento «Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B» nel Comune di Camerino, di proprietà della Provincia di Macerata, per un importo complessivo di euro 2.427.895,75, con contestuale richiesta di finanziamento del maggior importo congruito di euro 771.520,75;

Rilevato, in particolare, che l'Ufficio speciale ricostruzione Marche ha accertato la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto rispetto a quello già concesso per le seguenti ragioni:

la sede dei laboratori dei materiali a servizio dell'«ITCG Antinori» di Camerino è un'unica unità funzionale costituita da due edifici denominati «Corpo A» e «Corpo B», inizialmente inseriti, quali interventi separati, nell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, rispettivamente nell'allegato 1 e nell'allegato 3;

mediante l'ordinanza speciale n. 92 del 27 dicembre 2024, gli interventi sono stati accorpati, sopprimendo l'opera contenuta nell'allegato dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 e rideterminando, ad invarianza finanziaria complessiva, l'intervento di cui all'allegato 3 della medesima ordinanza, denominato «Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B», finanziato per un importo complessivo di euro 1.913.730,00, di cui euro 1.055.880,00 a valere sulle risorse dell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020, euro 600.495,00 a valere sulle risorse dell'ordinanza speciale n. 31/2021 ed euro 257.355,00 previsionalmente a carico del conto termico;

l'intervento consiste nella demolizione degli attuali edifici con successiva sistemazione delle aree di sedime, e ricollocazione dei laboratori presso l'area di pertinenza del Polo scolastico provinciale, sede dell'ITCG «G. Antinori» e dell'I.I.S. «Varano»;

il soggetto attuatore, con nota acquisita al protocollo USR n. 81163 del 1° luglio 2026, ha comunicato il mancato perfezionamento dell'*iter* di accesso all'incentivo conto termico mediante il portale dedicato del GSE, allegando la schermata attestante l'impossibilità di inserire la relativa richiesta;

l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma, ma è imputabile a motivazioni oggettive quali: una diversa destinazione delle

terre e rocce da scavo, non più depositate presso l'area adiacente ma conferite a discarica autorizzata; la previsione di incamiciatura dei pali di fondazione; la necessità e l'ammissibilità nel progetto dell'utilizzo obbligatorio di voci di computo desunte da prezziari aggiornati vigenti, aventi importi superiori a quelli utilizzati per la stima dell'importo di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021; il recepimento delle prescrizioni impartite dagli enti competenti in sede di rilascio dei pareri;

Considerato, altresì, che, come emerge dall'istruttoria dell'Ufficio speciale ricostruzione, non sono disponibili economie a valere su fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di incrementare l'importo stanziato per euro 771.520,75, in aumento rispetto all'importo programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, di modificare l'allegato 3, intervento l'intervento denominato «Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B», CUP F12E20000120001, nel Comune di Camerino;

Vista la relazione del *sub* Commissario acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0039554-A-22/09/2026 e costituente allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 22 settembre 2026 è pari a euro 1.309.373.015,20, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 430.996.997,42;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione del patrimonio scolastico nei territori colpiti dagli eventi sismici occorsi nell'Italia Centrale a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 settembre 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Nocera Umbra

1. Per l'intervento nel Comune di Nocera Umbra, di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 163, ID OOPP_F1_2021_UMB_556, denominato «ITIS-IPSIA Sigismondi - Palestra», CUP: J42C21002280001, già finanziato per un importo complessivo di euro 1.054.500,00, di cui euro 738.150,00 a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed il restante importo (30%) stimato a carico del conto termico, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 316.350,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando l'importo complessivo dell'intervento pari ad euro 1.054.500,00.

2. All'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, intervento n. 163, ID OOPP_F1_2021_UMB_556, denominato «ITIS-IPSIA Sigismondi - Palestra», CUP: J42C21002280001, l'importo è rideterminato come da previsione di cui al comma 1.

3. La somma complessiva di euro 1.054.500,00 è imputata come segue:

a) euro 738.150,00, a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, già stanziati dall'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

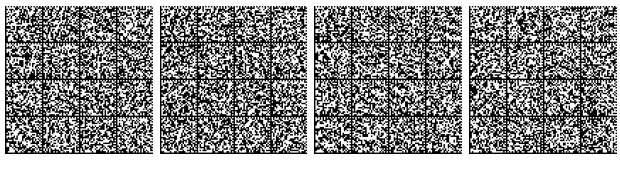
b) euro 316.350,00, quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto *a)*, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 2.

Modifiche dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Spinetoli

1. Per l'intervento nel Comune di Spinetoli, di cui all'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ID OC 109 n. 505, denominato «Scuola dell'infanzia Capoluogo Spinetoli», CUP: H49H18000080001, già finanziato per un importo complessivo di euro 1.100.000,00 di cui euro 900.000,00 già stanziati dall'ordinanza commissariale n. 109/2020 ed euro 200.000,00 a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 752.985,03, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per un importo complessivo dell'intervento pari a euro 1.852.985,03.

2. All'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, intervento ID OC 109 n. 505, denominato «Scuola dell'infanzia Capoluogo Spinetoli», CUP: H49H18000080001, l'importo è rideterminato come da previsione di cui al comma 1.



3. La somma complessiva di euro 1.852.985,03 è imputata come segue:

a) euro 1.100.000,00, a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, di cui euro 900.000,00 già stanziati dall'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 ed euro 200.000,00 già stanziati dall'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

b) euro 752.985,03 quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto *a)*, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 3.

Modifiche dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Camerino

1. Per l'intervento nel Comune di Camerino, di cui all'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, denominato «Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B», CUP F12E20000120001, già finanziato per un importo pari ad euro 1.913.730,00, di cui euro 1.055.880,00 già stanziati dall'ordinanza commissariale n. 109/2020, euro 600.495,00 a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed euro 257.355,00, previsionalmente a carico del conto termico, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 771.520,75, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per un importo complessivo dell'intervento pari a euro 2.427.895,75.

2. All'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, intervento «Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B», CUP F12E20000120001, l'importo è rideterminato come da previsione di cui al comma 1.

3. La somma complessiva di euro 2.427.895,75 è imputata come segue:

a) euro 1.656.375,00 a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, di cui euro 1.055.880,00 già stanziati dall'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 ed euro 600.495,00 già stanziati dall'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

b) euro 771.520,75 quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto *a)*, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 1.840.855,78 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 22 settembre 2026 presenta una disponibilità pari a euro 1.309.373.015,20.

Art. 5.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 24 settembre 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2688

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

26A05942

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo». (Ordinanza speciale n. 178).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

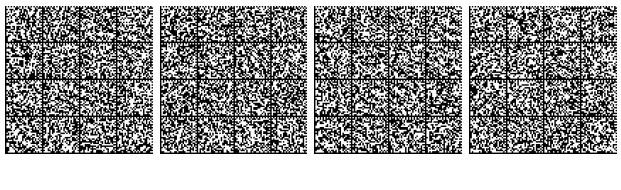
e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere



pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l'ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante «Approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata»;

Vista, in particolare, l'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo», come modificata ed integrata dall'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021, dall'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, dall'ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023, dall'ordinanza speciale n. 87 del 3 ottobre 2024, dall'ordinanza speciale n. 113 dell'11 aprile 2025 e dall'ordinanza speciale n. 138 del 22 dicembre 2025;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis*, dell'ordinanza speciale n. 7 del 2021, introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera *c)* dell'ordinanza speciale n. 87 del 2024 «ai fini dell'accelerazione del processo di ricostruzione e riparazione, l'USR è individuato come soggetto attuatore degli interventi di cui all'allegato n. 1-*bis*»;

Visto, in particolare, l'allegato 1-*bis* che prevede, al n. 11, l'intervento «Miglioramento sismico post-sisma dell'edificio ERP n. 613 - frazione Villa Gesso, via Medoro Mazza n. 18/20 - Teramo», ID_171, CUP G44J18001030001, finanziato per un importo complessivo di euro 917.945,44, a carico della contabilità speciale*ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto, altresì, l'art. 9, comma 1, della menzionata ordinanza speciale n. 7 del 2021, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 113 dell'11 aprile 2025, che quantifica in euro 61.481.760,95 il limite massimo degli oneri della medesima ordinanza speciale n. 7 del 2021;

Vista la determinazione dirigenziale dell'Ufficio speciale ricostruzione Abruzzo n. 8 del 21 gennaio 2026, con la quale si è preso atto del subentro del medesimo ufficio all'ATER di Teramo quale soggetto attuatore dell'intervento e della consegna del relativo fascicolo;

Vista la nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Abruzzo, prot. CGRTS-0029775-A-21/07/2026, recante in allegato la determinazione dirigenziale n. 70 del 20 luglio 2026 e la relativa relazione istruttoria, con la quale il medesimo USR ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proposta progettuale per un importo complessivo di euro 3.599.305,77, con contestuale richiesta di finanziamento del maggior importo congruito di euro 2.681.360,33;

Rilevato che l'Ufficio speciale ricostruzione Abruzzo ha accertato la congruità, la necessità e l'ammissibilità, sotto il profilo tecnico ed economico, del maggior costo del progetto per maggiori oneri emersi in sede di elaborazione del progetto, redatto con applicazione del PUC 2026 e, in subordine, del prezzario regionale vigente;

Considerato che l'USR Abruzzo ha accertato che non sono disponibili risorse derivanti da economie di gara né economie a valere sul *plafond* a disposizione del vice commissario idonee a coprire, anche parzialmente, il maggior costo e che l'aumento non deriva dalla realizzazione di nuove opere o di opere aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Preso atto, altresì, che è stato stimato sul portale del gestore dei servizi energetici un incentivo conto termico pari a euro 166.039,46 e che, in ragione della sospensione del contributo per l'anno 2026, l'USR Abruzzo ha rinviato ad una fase successiva l'accantonamento delle somme di cofinanziamento, prevedendo la garanzia di copertura a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario qualora le risorse GSE non siano rese disponibili;

Considerato che l'intervento progettato soddisfa i requisiti di congruità tecnico-economica, è funzionale e coerente con le finalità del finanziamento e presenta un cronoprogramma di cinquecentoquaranta giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta richiesta al fine di consentire il celere avvio dell'intervento, non più procrastinabile e, per l'effetto, incrementare l'importo stanziato per euro 2.681.360,33, rideterminando l'importo complessivo programmato in euro 3.599.305,77 e, per l'effetto, di modificare puntualmente l'allegato 1-*bis* e l'art. 9, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 22 settembre 2026 è pari a euro 1.309.373.015,20, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 430.996.997,42;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione del patrimonio di edilizia pubblica residenziale nei territori colpiti dagli eventi sismici occorsi nell'Italia Centrale a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 settembre 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;



Dispone:

Art. 1.

Modifiche dell'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, con riguardo all'intervento ERP n. 613 in frazione Villa Gesso

1. Per l'intervento nel Comune di Teramo «Miglioramento sismico post-sisma dell'edificio ERP n. 613 - frazione Villa Gesso, via Medoro Mazza n. 18/20, -Teramo», ID_171, CUP G44J18001030001, di cui all'allegato 1-*bis* dell'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, n. 11, già finanziato per un importo complessivo di euro 917.945,44, a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzato un incremento del contributo pari a euro 2.681.360,33, per un importo complessivo dell'intervento pari a euro 3.599.305,77.

2. L'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021ex art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo», è modificata nei seguenti termini:

a) all'allegato 1-*bis*, n. 11, le parole «euro 917.945,44» sono sostituite dalle parole «euro 3.599.305,77»;

b) all'art. 9 (Disposizioni finanziarie), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 64.163.121,28. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, di importo pari a euro 60.085.651,80, trova copertura all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e la restante spesa, pari a euro 3.904.248,42, a valere sulla presente ordinanza».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 2.681.360,33, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 22 settembre 2026 presenta una disponibilità pari a euro 1.309.373.015,20.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 24 settembre 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2764

26A05943

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022, recante «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta». (Ordinanza speciale n. 179).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della Struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022 *ex* articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta» e le successive modifiche e integrazioni della predetta ordinanza apportate con le ordinanze speciali 27 luglio 2023, n. 58, 3 luglio 2025, n. 120, 6 agosto 2025, n. 130, 22 dicembre 2025, n. 133;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 2, della menzionata ordinanza speciale n. 41 del 2022, che prevede i seguenti interventi ad iniziativa pubblica, individuati quali opere funzionali indispensabili e propedeutiche alla ricostruzione privata:

a) Demolizioni di edifici esistenti, infrastrutture viarie e sottoservizi euro 4.015.000,00;

b) Realizzazione urbanizzazioni strade, sottoservizi, marciapiedi, parcheggi euro 825.000,00;

c) Servizi tecnici e consulenze in capo al Comune, in particolare per espropri e ricomposizione fondiaria euro 40.000,00;

d) Acquisto e ristrutturazione per delocalizzazione alloggi Erap euro 3.425.282,00;

Vista la nota acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. CGRTS-0035857-A-09/09/2026, con cui l'ufficio speciale ricostruzione Marche esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del finanziamento integrativo richiesto dal Comune di Pioraco in relazione all'intervento «Quartiere Madonnetta di Pioraco - Espropri e ricomposizioni fondiarie (Acquisto proprietà Erap, frazionamenti, spese notarili e oneri accessori relativi ai trasferimenti immobiliari)» per l'importo di euro 119.469,35, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato che tale stima è la risultante dell'istruttoria compiuta dall'ufficio speciale ricostruzione Marche, che, nella nota succitata, precisa che, poiché essa si riferisce ad operazioni complesse che presentano diverse variabili non prevedibili a priori con certezza, l'esatta determinazione dei costi delle operazioni occorrenti potrà essere effettuata solo a seguito degli accertamenti e delle ispezioni ipotecarie da eseguirsi a cura del notaio che verrà incaricato;

Rilevato, in particolare, che, dall'istruttoria dell'ufficio speciale ricostruzione Marche, emerge quanto segue:

con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 1° dicembre 2023 è stata approvata la proposta di programma straordinario di ricostruzione del Comune di Pioraco, avente ad oggetto «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta», che prevede la demolizione di dieci edifici e la ricostruzione di undici edifici con conformazioni e aree di sedime differenti rispetto ai precedenti;

gli edifici oggetto di demolizione sono in parte di proprietà privata ed in parte di proprietà mista pubblico (Erap);

per procedere alla nuova configurazione urbanistica del quartiere Madonnetta, secondo il piano urbanistico ed il programma straordinario di ricostruzione approvato a cui si è conformato il progetto esecutivo «Demolizioni di edifici esistenti, infrastrutture viarie e sottoservizi e realizzazione urbanizzazioni strade, marciapiedi, parcheggi del quartiere Madonnetta nel Comune di Pioraco (MC)», approvato nella seduta della conferenza dei servizi speciale del 1° giugno 2026, verbale CGRTS n. 24350 del 12 giugno 2026, il Comune di Pioraco deve provvedere all'acquisizione, mediante cessioni gratuite, delle aree di sedime dei dieci fabbricati da demolire, all'acquisizione della porzione di terreno di proprietà dell'Erap ed alla successiva ricomposizione fondiaria delle particelle acquisite al fine di procedere alla successiva suddivisione in lotti urbanizzati che verranno riassegnati ai proprietari per la ricostruzione delle proprie abitazioni/condomini, secondo le disposizioni del TURP e, in particolare, dell'articolo 23 (Delocalizzazioni obbligatorie);

tale complessa attività richiede molteplici operazioni catastali propedeutiche ai successivi atti notarili e numerosi atti di permuta e cessione;

i relativi costi, ritenuti congrui, sono così stimabili: acquisto immobile Erap (F.6, mappale 47) per euro 2.000,00, oltre IVA al 22% per euro 440,00; spese catastali propedeutiche ai successivi atti notarili (comprensive di tutti gli oneri di legge) per euro 43.783,24; spese notarili, comprensive di tutti gli oneri di legge, per euro 73.273,11;

Vista la relazione del *sub* Commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0039549-A-22/09/2026 e costituente allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che la copertura finanziaria integrativa di quella disposta con l'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni per «Espropri e ricomposizioni fondiarie (Acquisto proprietà Erap, frazionamenti, spese notarili e oneri accessori relativi ai trasferimenti immobiliari)» è strettamente funzionale a consentire la demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma ricadenti nel Quartiere Madonnetta e le relative opere di urbanizzazione secondo le previsioni di cui all'art.6, comma 2, lett. *a)* e lett. *b)*, e comma 3, dell'ordinanza speciale n. 41 del 2022 e che l'intervento non trova esatta corrispondenza tra le spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, della medesima ordinanza;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per autorizzare il citato intervento nel Comune di Pioraco;

Ritenuto, pertanto, di approvare il finanziamento integrativo per l'intervento «Quartiere Madonnetta di Pioraco - Espropri e ricomposizioni fondiarie (Acquisto proprietà Erap, frazionamenti, spese notarili e oneri accessori relativi ai trasferimenti immobiliari)» per l'importo di euro 119.469,35, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di modificare l'articolo 6 («Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza»), comma 2, lett. *c)* e l'articolo articolo 15 («Disposizioni finanziarie»), comma 1 della menzionata Ordinanza speciale n. 41 del 2022;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 22 settembre 2026 è pari a euro 1.309.373.015,20, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 430.996.997,42;

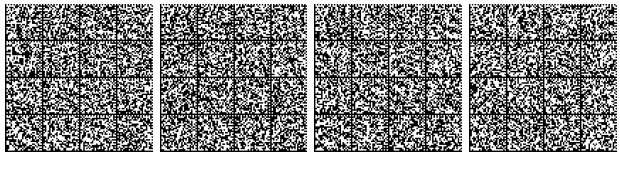
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Pioraco;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 settembre 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,



Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022

1. L'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022 *ex* articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, recante «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta», è modificata nei seguenti termini:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* Servizi tecnici e consulenze in capo al Comune, in particolare per espropri e ricomposizione fondiaria (acquisto proprietà Erap, frazionamenti, spese notarili e oneri accessori relativi ai trasferimenti immobiliari) euro 159.469,35».

b) all'articolo 15 («Disposizioni finanziarie»), il comma 1 è sostituito come segue:

«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 8.724.751,35, di cui euro 7.033.685,37 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed euro 1.691.065,98 a valere sulle somme già finanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 119.469,35, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 22 settembre 2026 presenta una disponibilità pari a euro 1.309.373.015,20.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 24 settembre 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2687

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

26A05944

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 4 novembre 2026.

Modifiche ai regolamenti in materia di emittenti, mercati e intermediari. (Delibera n. 24195).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni (di seguito anche «TUF»);

Visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

Visto il regolamento delegato (UE) 2026/1092 della Commissione, del 21 maggio 2026, che integra la direttiva 2014/65/UE stabilendo norme tecniche di regolamentazione (RTS) per l'istituzione di un codice di condotta dell'UE per la ricerca sponsorizzata dall'emittente;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, recante disposizioni di «Attuazione della delega di cui all'art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento»;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2026, n. 86, recante disposizioni per il «Recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

dell'art. 1 del regolamento (UE) 2024/2809, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali»;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»);

Vista la delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina in materia di mercati in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento mercati»);

Vista la delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari (di seguito anche «Regolamento intermediari»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654 e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Considerato che per effetto delle modifiche apportate al TUF dal decreto legislativo n. 47/2026 e dal decreto legislativo n. 86/2026, è necessario garantire il coordinamento delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in taluni ambiti della disciplina in materia di emittenti, mercati e intermediari, tenuto conto della evoluzione del quadro normativo di riferimento e del mantenimento di adeguati presìdi di tutela degli investitori;

Considerato che è opportuno prevedere un termine congruo entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a conformarsi, ove necessario, alle nuove previsioni in materia di ricerca sponsorizzata dagli emittenti, anche in ragione del codice di condotta europeo di cui al regolamento delegato (UE) 2026/1092, in vigore dal 7 settembre 2026;

Considerate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del regolamento emittenti, mercati e intermediari, pubblicato in data 18 giugno 2026, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito *web* della Consob;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche

1. Al regolamento emittenti sono apportate le seguenti modifiche:

A. nella Parte I, all'art. 2,

i) al comma 1, la lettera a-*bis*), è sostituita dalla seguente: «a-*bis*) "borsa": i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti o segmenti, nei quali è chiesta l'ammissione a quotazione ai sensi dell'art. 66, comma 1, del testo unico;»;

ii) il comma 7 è abrogato;

B. nella Parte II,

I. Titolo I, Capo V, Sezione I, all'art. 34-*ter*:

i) all'inizio del comma 01 è aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 3, paragrafo 2, del regolamento prospetto,» e le parole «è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro», sono sostituite dalle seguenti: «sia inferiore a 12.000.000 di euro»;

ii) al comma 1, lettera *c)*, le parole «8.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.000.000 di euro»;

II. Titolo II,

a) Capo I,

1) all'art. 35, comma 1, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente: «*b)* "parti interessate": i soggetti indicati dall'art. 101-*bis*, comma 4-*quater*, del testo unico»;

2) all'art. 35-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente titolo si applica, salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 2, comma 6, e 35-*ter*, alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera *v)*, del testo unico:

a) il cui corrispettivo totale è superiore a 8.000.000 di euro;

b) rivolte ad un numero di soggetti superiore a centocinquanta.».

3) all'art. 37-*bis*, comma 1, la parola «contanti» è sostituita dalla seguente: «denaro»;

4) all'art. 37-*ter*, comma 2, la parola: «anche» è soppressa;

5) all'art. 38,

i) ai commi 1 e 5, la parola: «anche» è soppressa;

ii) al comma 2, la parola: «almeno» è soppressa;

6) all'art. 38-*bis*,

i) al comma 1, dopo le parole «alla Consob tradotto», sono inserite le seguenti: «in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale o»;

ii) al comma 2, dopo le parole «sia redatto» sono inserite le seguenti: «o tradotto»;

7) all'art. 38-*ter*,

i) nella rubrica dell'articolo, la parola «extracomunitari» è sostituita dalla seguente: «extra-UE»;

ii) all'alinea del comma 1 e alla lettera *a)* del medesimo comma, la parola «extracomunitario» è sostituita dalla seguente: «extra-UE»;

iii) al comma 2, dopo le parole «documento d'offerta tradotto», sono inserite le seguenti: «in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale o» e la parola «extracomunitario» è sostituita dalla seguente: «extra-UE»;

iv) al comma 3, dopo la parola «sia», la parola «è» è soppressa e, dopo la parola «redatto» sono inserite le seguenti: «o tradotto»;

v) al comma 7, le parole «l'art. 11, comma 1, lettera *c)*, ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «l'art. 38-*bis*, comma 7»;

8) all'art. 41,

i) al comma 2, lettere *a)* e *c)*, le parole «i soggetti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «le parti interessate»;

ii) al comma 7, le parole: «o dell'art. 152-*octies*» sono soppresse;

9) all'art. 42, comma 1, le parole «I soggetti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «Le parti interessate»;

b) Capo II,

10) all'art. 44-*bis*, commi 1 e 2, le parole: «,1-*bis*, 1-*ter*» sono soppresse;

11) all'art. 44-*bis*.1, le parole: «,1-*bis*, 1-*ter*» sono soppresse;

12) all'art. 44-*ter*,

i) al comma 1, le parole: «,1-*bis*, 1-*ter*» sono soppresse;

ii) al comma 2, lettera *d)*, la parola «comunitaria» è sostituita dalla seguente: «UE» e la parola «extracomunitario» è sostituita dalla seguente: «extra-UE»;

13) all'art. 44-*quater*, comma 2, lettera *a)*, le parole «2408, 2409» sono sostituite dalle seguenti: «2396-*ter*, 2396-*quater*»;

14) all'art. 45,

i) al comma 1, le parole «in misura superiore alle soglie indicate dall'art. 106, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*», sono sostituite dalle seguenti: «in misura superiore alla soglia indicata dall'art. 106, comma 1»; alla fine del medesimo comma le parole «alle soglie indicate dall'art. 106, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico», sono sostituite dalle seguenti: «alla predetta soglia»;

ii) al comma 1-*bis*, le parole «delle soglie indicate dall'art. 106, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*», sono sostituite dalle seguenti: «della soglia indicata dall'art. 106, comma 1»;

15) all'art. 46, le parole «più del 5 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «più del 10 per cento»;

16) all'art. 47-*ter*, comma 2, lettera *a)*, e all'art. 47-*quater*, comma 3, lettera *a)*, la parola «dodici», è sostituita dalla seguente: «sei»;

17) all'art. 49, comma 1,

i) alla lettera d-*bis*), le parole «dai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 e dal»;

ii) alle lettere *e)* ed *f)*, le parole: «,1-*bis*, 1-*ter*» sono soppresse;

iii) alla lettera *g)*, le parole «fusione o scissione», sono sostituite dalle seguenti: «fusione, scissione o aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura»;

18) all'art. 50-*bis*,

i) al comma 2 e al comma 3, la parola «contanti» è sostituita dalla seguente: «denaro»;

ii) al comma 3, la parola «quotati» è sostituita dalle seguenti: «ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dell'Unione europea»;

19) all'art. 50-*ter*, comma 1,

i) alinea, la parola «contanti» è sostituita dalla seguente: «denaro» e dopo le parole «comma 5,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,»;

ii) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* nell'ipotesi in cui il corrispettivo sia pari a quello della precedente offerta ai sensi dell'art. 108, comma 3, del testo unico o dell'art. 50-*bis*, comma 2, in base alla valutazione dei titoli offerti in scambio indicata dall'offerente in occasione della precedente offerta;»;

20) all'art. 50-*quater*, comma 2, la parola «contanti» è sostituita dalla seguente: «denaro»;

21) all'art. 50-*quinquies*,

i) al comma 1, la parola «contanti» è sostituita dalla seguente: «denaro» e le parole «108, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «108, commi 1 e 2,»;

ii) al comma 5, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* le modalità di espletamento dell'eventuale diritto di acquisto di cui all'art. 111, comma 1, del testo unico;»;

C. nella Parte III, Titolo II, Sezione IV, all'art. 72, comma 1-*bis*, le parole «8.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.000.000 di euro».

2. Nell'allegato 2 (Offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio) del regolamento emittenti, all'allegato 2A (Modalità di redazione del documento d'offerta) sono apportate le seguenti modifiche:

A. nella Parte prima: Informazioni da fornire in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari oggetto dell'offerta e di soggetti offerenti - Rinvio agli schemi,

I. sezione I - Strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione europea, dopo il punto 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. nel caso di offerta pubblica di scambio (OPSC) e offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASC), il documento d'offerta deve contenere le informazioni sui titoli (o sui prodotti finanziari) offerti in scambio, indicate dall'art. 7, paragrafi da 4 a 10 e 12, del regolamento prospetto;»;

II. sezione II - Strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione europea, dopo il punto 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. nel caso di offerta pubblica di scambio (OPSC) e offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASC), il documento d'offerta deve contenere le informazioni sui titoli (o sui prodotti finanziari) offerti in scambio, indicate dall'art. 7, paragrafi da 4 a 10 e 12, del regolamento prospetto;»;

B. nella Parte seconda: schemi di documento di offerta, schema 1, paragrafo E) Corrispettivo unitario per gli strumenti finanziari e sua giustificazione, al punto e1, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole «art. 44-*ter*, comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «art. 44-*ter*, comma 6».

3. Nell'allegato 3 (Informazione societaria) del regolamento emittenti, all'allegato 3A (Contenuto delle relazioni illustrative dell'organo amministrativo), schema n. 2: relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare operazioni di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni, punto 6), le parole «8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni».

Art. 2.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249 e successive modifiche

1. Al regolamento mercati sono apportate le seguenti modifiche:

A. nella Parte I, all'art. 1, dopo le parole «65-*septies*, comma 1», sono inserite le seguenti: «66.1»;

B. nella Parte II,

I. Titolo I, Capo IV, dopo l'art. 18, è aggiunto il seguente:

«Capo IV-*bis* Condizioni per l'ammissione alle negoziazioni

Art. 18-*bis (Disposizioni in materia di flottante sufficiente per l'ammissione di azioni alla negoziazione)*. — 1. Il regolamento del mercato regolamentato prevede che al momento dell'ammissione alla negoziazione almeno il 10% del capitale sottoscritto, rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione, sia detenuto dal pubblico.

2. Qualora si chieda l'ammissione alla negoziazione di azioni fungibili con azioni già ammesse alla negoziazione, il gestore del mercato regolamentato valuta, per soddisfare il requisito di cui al comma precedente, se sia stato distribuito al pubblico un numero sufficiente di azioni rispetto alla totalità delle azioni emesse e non solo rispetto alle azioni fungibili con azioni già ammesse alla negoziazione.

3. In deroga al comma 1, il regolamento del mercato regolamentato può prevedere, specificando le relative condizioni, almeno uno dei seguenti requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni:

a) un numero di azioni sufficiente è detenuto dal pubblico;

b) le azioni sono detenute da un numero sufficiente di azionisti;

c) il valore di mercato delle azioni detenute dal pubblico rappresenta un livello sufficiente del capitale sottoscritto nella categoria di azioni interessata.»;

II. Titolo II, Capo III, all'art. 45, comma 1,

i) alinea, dopo le parole «Le sedi di negoziazione» sono inserite le seguenti: «, o loro segmenti,»

ii) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: «c-*bis*) nel caso dell'istanza di registrazione di un segmento, le informazioni sulle misure poste in essere per determinare il rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 69, comma 2-*bis*, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del testo unico.».

Art. 3.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche

1. Nel regolamento intermediari, Libro III, Parte II, Titolo V, Capo III, dopo l'art. 59, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 59-*bis (Obblighi di conservazione)*. — 1. I soggetti abilitati conservano un registro dei costi totali imputabili alla ricerca loro fornita da parte di terzi, se ne sono a conoscenza. Su richiesta, tali informazioni sono messe a disposizione dei clienti su base annuale.

Art. 59-*ter (Ricerca sponsorizzata dall'emittente)*. — 1. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente ai sensi dell'art. 21-*bis*, comma 3, del testo unico mettono in atto disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'UE di cui all'art. 24, paragrafo 3-*quater*, della direttiva 2014/65/UE e relative norme tecniche di regolamentazione e risulti conforme a quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 21-*bis* del testo unico, nonché dal comma 2 del presente articolo.

2. La ricerca qualificata come «ricerca sponsorizzata dall'emittente» indica sulla prima pagina, in modo chiaro ed evidente, che è stata preparata conformemente al codice di condotta dell'UE per la ricerca sponsorizzata dall'emittente. Qualsiasi altro materiale di ricerca pagato in tutto o in parte dall'emittente ma non preparato conformemente a tale codice di condotta dell'UE per la ricerca sponsorizzata dall'emittente è qualificato come comunicazione pubblicitaria e promozionale.

3. Qualsiasi emittente può trasmettere la ricerca da esso sponsorizzata di cui all'art. 21-*bis*, comma 3, del testo unico al pertinente organismo di raccolta quale definito ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859. Nel trasmettere tale ricerca all'organismo di raccolta, l'emittente garantisce che sia corredata di metadati che specifichino che le informazioni sono conformi al codice di condotta dell'UE per la ricerca sponsorizzata dall'emittente. Tale ricerca non è considerata alla stregua delle informazioni previste dalla regolamentazione come definite dalla direttiva 2004/109/CE né come ricerca in materia di investimenti ai sensi della direttiva 2014/65/UE e non è pertanto soggetta allo stesso livello di controllo normativo delle informazioni previste dalla regolamentazione o della ricerca in materia di investimenti.».

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente si adeguano agli obblighi discendenti dall'art. 21-*bis*, commi 1 e 3, del testo unico e dall'art. 59-*ter* del regolamento intermediari, come introdotto dalla presente delibera, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art. 24, paragrafo 3-*quater*, della direttiva 2014/65/UE.

Roma, 4 novembre 2026

Il Presidente: STAZI

26A05931

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 216 del 17 settembre 2026)**, coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2026, n. 209** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DERIVANTI DAL PER DURANTE AUMENTO DEL COSTO DEI CARBURANTI E IN MATERIA FISCALE

Art. 1.

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, *di cui* al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata:

a) dal 18 settembre 2026 al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri;

b) dal 26 settembre 2026 al 5 ottobre 2026, nella misura di 622,90 euro per mille litri.

2. Per il periodo di cui al comma 1, lettera *a)*, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 111,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

4.

5.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»:

«Allegato I

Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico.

Prodotti energetici:

benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;

benzina: euro 564,00 per mille litri;

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620 per mille litri;

Oli da gas o gasolio:

usato come carburante: euro 423,00 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;

usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri.

Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione.

Oli combustibili: usati per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;

per uso industriale:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;

usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.

Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.

Gas di petrolio liquefatti:

usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg.;

usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi.

Gas naturale:

per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo

per combustione per usi non domestici: euro 0,012498 per metro cubo

per combustione per usi domestici:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;

per combustione per usi domestici limitatamente ai consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.

per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.

Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:

per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;

per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;

per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi;

Alcole e bevande alcoliche

Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;

Vino: lire zero;

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;

Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.

Tabacchi lavorati

a) sigari 23,5 per cento;

b) sigaretti 27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028;

c) sigarette 49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50 per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028;

d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028;

e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;

f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento.

Energia elettrica

Per ogni kWh di energia impiegata (3):

per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;

per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;

b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820.

per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh.

Imposizioni diverse

Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.

Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante: «Revisione delle disposizioni in materia di accise»:

«Art. 3 (*Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi*). — 1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:

a) benzina: euro 672,90 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri.

2.

3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento, della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo.

4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2025. I biocarburanti di cui al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

6. Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.».

— Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato è pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.

Art. 2.

Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori

1. Per l'anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo *dal 1° gennaio al* 31 dicembre 2027.

2. Per le autovetture l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 *kilowatt (kW)*. Qualora risultino più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all'autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica.

3. Per i motocicli ed i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore *a* 80 kW. Qualora risultino più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.

4. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2 *e 3 si* applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome *di Trento e di Bolzano*, previo *accordo* con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio. *Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'accordo di cui al primo periodo è concluso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.*

5. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è *previsto un* trasferimento complessivamente di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dai commi 1, 2, 3 e 4. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 31 marzo 2027, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli *accordi di cui al comma 4, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di* Bolzano.

6. Agli oneri *derivanti dal comma 4, valutati in 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027,* si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»:

«Art. 104. Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.».

Art. 3.

Modifiche alla disciplina del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche

1. In sede di prima applicazione, in deroga alle finalità e alle modalità di assegnazione e ripartizione *definite ai sensi del comma 2* dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, le risorse relative al fondo di cui al suddetto articolo sono assegnate, negli anni 2026 e 2027, alle Regioni Lombardia, *Piemonte e Valle* d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano per il sostegno alle remunerazioni nette previste dal comma 1 del suddetto articolo 11, sulla base del numero *dei lavoratori frontalieri* residenti *nei territori di rispettiva competenza, comunicato nell'ambito delle informazioni fornite* ai sensi dell'articolo 10, comma 4, *della* legge n. 83 del 2023. La quota spettante viene determinata dividendo l'importo del fondo di cui al primo periodo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. La quota pro capite così ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole Regioni e della Provincia *autonoma di Bolzano*, costituisce l'importo di competenza.

2. L'articolo 10, comma 5, secondo periodo*,* della legge 13 giugno 2023, n. 83, si interpreta nel senso che il rapporto percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e almeno pari al 3 per cento per i comuni con *popolazione pari o inferiore* a 15.000 abitanti.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83 recante: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»:

«Art. 10 (*Risorse finanziarie per i comuni di frontiera*). — 1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b)*, punto *i)*, del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro

annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.

2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b)*, punto *i)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non può eccedere la quota del 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo. L'utilizzo della quota delle risorse di parte corrente di cui al primo periodo è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare gli effetti socio-economici derivanti da crisi aziendali esistenti nel territorio di competenza.».

«Art. 11 (*Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche*). — 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 10 della presente legge nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti le specifiche finalità da perseguire e i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b)*, punto *i)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge.».

Art. 4.

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO E PER GARANTIRE L'EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLA FONDAZIONE «MILANO-CORTINA 2026»

Art. 5.

Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie

1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 288 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 288 milioni di euro per *l'anno* 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 recante: «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6»:

«Art. 18 (*Sistema di finanziamento*). — 1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 è coperto con le seguenti modalità:

a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;

b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;

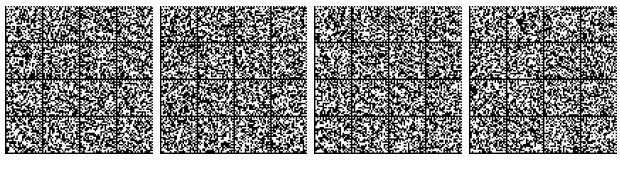
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera *b)*, in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera *c)*, è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera *a)*, e del fondo per il finanziamento ordinario alle università statali che hanno sede nel rispettivo contesto territoriale.

4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale.

5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, è incrementata della somma di 500.000 euro, conseguentemente è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni.



6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni già concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'importo della tassa per il diritto allo studio è disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.".

9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, è finanziata dalle risorse proprie delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Nell'ambito della propria autonomia, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari all'erogazione degli interventi di cui al presente decreto.».

Art. 6.

Fondazione Milano-Cortina

1. Al fine di garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione «Milano-Cortina 2026», fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati, è trasferita alla medesima *Fondazione una* somma pari a euro 150 milioni *per l'anno 2026*. La Fondazione trasmette all'Autorità politica delegata in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni *dalla data di approvazione* del bilancio finale di liquidazione, una relazione dettagliata sull'impiego delle risorse assegnate. Le eventuali somme non necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Agli oneri *derivanti dal presente articolo*, pari a euro 150 milioni per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

1-bis*. Per la finalità di cui al comma 1, gli enti territoriali interessati sono autorizzati a trasferire alla Fondazione di cui al presente articolo un contributo anche utilizzando i fondi accantonati a garanzia.*

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile *2026, n. 50*, sono accertate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli importi di cui all'allegato 1, annesso al presente decreto, pari complessivamente a 200 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e a 38 milioni di euro per l'anno 2028. 2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Il Fondo *per* interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, *del* decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*,* è incrementato di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 *del presente articolo* e dagli articoli 1, 2, *5 e 6*, quantificati in 549,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 24,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

b) quanto a 67,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 309 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire» (23.1) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) *quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

c-bis*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione *dell'autorizzazione di spesa* di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla corrispondente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento *netto si provvede* mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) quanto a 98,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 128,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 25,654 milioni di euro per l'anno 2026 e 41,573 milioni di euro per l'anno 2027;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 7 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,967 milioni di euro per l'anno 2027;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8,165 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 21.000 per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,139 milioni di euro per l'anno 2027;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4,177 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2027;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 6,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,02 milioni di euro per l'anno 2027;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4,715 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,58 milioni di euro per l'anno 2027;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 12,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,34 milioni di euro per l'anno 2027;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 12,486 milioni di euro per l'anno 2027;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 ed euro 111.000 per l'anno 2027;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 4,853 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2027;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6,415 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,784 milioni di euro per l'anno 2027;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2027;

f) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili *che si manifestano nel corso della gestione*, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 63,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 270 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo *per* interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, *del* decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme accertate ai sensi del comma 1.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50:

«Art. 30 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR di cui all'allegato 2 al presente decreto restano acquisite nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e concorrono ai versamenti previsti dall'articolo 1, comma 742, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. All'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e le singole Amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico "ReGiS" di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Sui medesimi conti di tesoreria di cui al comma 1 sono versate le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, come risultanti dal sistema informatico "ReGiS" di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.

3. Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi del PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, tali somme rimangono nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica come indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, si provvede ad assegnare le risorse individuate ai sensi del comma 3 in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa.

5. Il decreto di cui al comma 4 dispone prioritariamente il rifinanziamento:

a) del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la somma di euro 18.232.210 per l'anno 2027 e di euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029;

b) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza dei Ministeri interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera *b)*, numeri da 1) a 11), per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo di euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

6. Alle risorse finalizzate all'attuazione del PNRR, nella disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi, nonché dei gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR, si applica l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

7. I soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR provvedono alle relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.

8. Le amministrazioni centrali, titolari delle misure del PNRR realizzate attraverso gli strumenti finanziari, assicurano il presidio sull'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema informatico "ReGiS" di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, anche oltre la data del 31 dicembre 2026, fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.

9. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori degli strumenti finanziari ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Alla riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate, in tutto o in parte, presso i soggetti gestori, si provvede con le procedure di cui al comma 4.

11. All'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "il Fondo per le vittime dell'amianto" sono inserite le seguenti: ", di seguito denominato "Fondo",;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "società partecipate di cui al suddetto periodo» sono aggiunte le seguenti: ", per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16 luglio 2024, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si applicano alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data. Con il decreto adottato ai sensi del comma 2-*quinquies* sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025 e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto.

2-*ter*. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui al comma 2-*bis* sono destinate all'erogazione di indennizzi:

a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro, abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e, in caso di decesso, dei loro eredi;

b) in favore delle società titolari dei cantieri navali di cui alla lettera *a)*, indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle società medesime, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto adottato ai sensi del comma 2-*quinquies*.

2-*quater*. Il riparto delle risorse di cui al comma 2-*ter* è effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto adottato ai sensi del comma 2-*quinquies*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, del presente articolo e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiornati al fine di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* del presente articolo, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.".

11-*bis*. All'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può destinare una quota della Sezione di cui al comma 1, in misura non superiore a 150 milioni di euro, all'attuazione di interventi nel Continente africano realizzati anche senza il coinvestimento delle società Simest Spa o Finest Spa".

11-*ter*. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 474, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni finanziarie delle Sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:

«Art. 10 (*Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi*). — 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005";

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica»:

«Art. 27 (*Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale*). — 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa" e un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa", le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate.».

— Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

«Art. 27 (Patrimonio Destinato). — 1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.

2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Può essere restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalità di realizzazione dell'affare per cui è costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalità della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l'articolo 2447-*quater*, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)*, della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.

4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

a) hanno sede legale in Italia;

b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;

c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

4-*bis*. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 30 giugno 2022.

4-*ter*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera *c)*, numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4-*quater*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società. Le società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o più bilanci pro forma, certificati da un revisore contabile.

4-*quinquies*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato.

5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

5-*bis*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-*bis*, 41-*ter* e 41-*quater* del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;

b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera *b)*;

c) le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;

e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.

6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.

8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Può essere altresì concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi.

9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.

10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.

11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli

di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria.

12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

16. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020.

17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo, in alternativa all'apporto di liquidità, negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.

18. E autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.

18-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

18-*ter*. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.

18-*quater*. In ragione di quanto previsto al comma 18-*ter*, all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono soppresse.».

— Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.».

— Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»:

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato n.1

(Articolo 7, comma 1)

Importi in milioni di euro

Codice Misura PNRR	Economie accertate	2026	2027	2028
M1C1I1.1	179,0		179,0	
M1C1I1.2	26,5		26,5	
M1C1I1.3.1	55,8		55,8	
M1C1I1.3.2	12,9	1,8	11,1	
M1C1I1.4.1	18,1		18,1	
M1C1I1.4.2	15,0	15,0		
M1C1I1.4.3	2,2		2,2	
M1C1I1.4.4	5,8		5,8	
M1C1I1.4.5	11,1	11,1		
M1C1I1.4.6	0,1		0,1	
M1C1I1.5	5,9		5,9	
M1C1I1.6.4	9,7		9,7	
M1C1I1.6.5	0,3	0,3		
M1C1I1.7.1	2,1	2,1		
M1C1I1.7.2	4,7	0,7	4,0	
M1C1R1.2.1	0,7		0,7	
M1C1I1.10	0,5		0,5	
M1C1I2.2.1	4,8		4,8	
M1C1I2.2.2	0,5	0,5		
M1C1I2.2.3	11,0		11,0	
M1C1I2.2.4	0,8	0,8		
M1C1I2.3.1	23,9		23,9	
M1C1I2.3.2	19,0		19,0	
M1C1I3.2	3,1	3,1		
M1C2I3.1.1	78,7		78,7	
M1C2I3.1.2	289,1	49,5	201,6	38,0
M1C2I3.1.3	67,3	1,6	65,8	
M1C2I3.1.4	6,3		6,3	
M1C2I3.1.5	10,8	10,8		
M1C3I1.3	8,0	1,2	6,8	
M1C3I2.1	6,9		6,9	
M1C3I2.2	21,5		21,5	
M1C3I2.3	0,1		0,1	
M1C3I2.4	6,1		6,1	

M1C3I4.1	0,0		0,0	
M1C3I4.2.5	97,1		97,1	
M2C1I1.1	112,9		112,9	
M2C1I2.1	7,9		7,9	
M2C1I2.3	10,4		10,4	
M2C1I3.1	3,6		3,6	
M2C1I3.2	1,2		1,2	
M2C2I2.2	7,3		7,3	
M2C2I3.1	6,4		6,4	
M2C2I3.4	4,5		4,5	
M2C2I3.5.1	3,6		3,6	
M2C2I3.5.2	18,3		18,3	
M2C2I4.1.1	2,1		2,1	
M2C2I4.1.2	4,6		4,6	
M2C2I4.2	5,5		5,5	
M2C2I4.4.1	9,6		9,6	
M2C2I4.4.3	24,0	24,0		
M2C2I5.2	3,1		3,1	
M2C3I1.2	0,6		0,6	
M2C4I2.1.B	43,3		43,3	
M2C4I3.2.A	5,7		5,7	
M2C4I3.2.B	2,5		2,5	
M2C4I3.2.C	0,7		0,7	
M2C4I4.1	2,9		2,9	
M2C4I4.2	22,6		22,6	
M3C2I1.1	80,6		80,6	
M3C2I2.2.2	7,3		7,3	
M4C1I3.4	0,1	0,1		
M4C2I1.1	0,0			
M4C2I1.2	55,1	20,0	35,1	
M4C2I1.3	2,4	2,4		
M4C2I1.4	0,0			
M4C2I1.5	4,6	4,6		
M4C2I3.1	118,1		118,1	
M5C2I1.1.2	4,9		4,9	
M5C2I3.1	13,3		13,3	
M7C1I3.1	26,7	18,5	8,1	0,0
M7C1I18	76,2	31,9	44,3	
TOTALE	1.698,0	200,0	1.460,0	38,0

26A06055

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Rondit»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 314/2026 del 9 ottobre 2026

Codice pratica: DC/2025/032.

Procedura europea n. SE/H/2746/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RONDIT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Farmalan S.A. con sede legale e domicilio fiscale in Calle La Vallina S/N, edificio 2, Polígono Industrial Navatejera (Villaquilambre) 24193, leon, Spagna.

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna riempita» 1 penna preriempita in vetro - A.I.C. n. 051864015 (in base 10) 1KGSGH (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051864027 (in base 10) 1KGSGV (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051864039 (in base 10) 1KGSH7 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051864041 (in base 10) 1KGSH9 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051864054 (in base 10) 1KGSHQ (in base 32).

Principio attivo: liraglutide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Universal Farma S.L., Calle el Tejido, 2, Polígono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn) C/C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna riempita» 1 penna preriempita in vetro - A.I.C. n. 051864015 (in base 10) 1KGSGH (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051864027 (in base 10) 1KGSGV (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezioni:

6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051864039 (in base 10) 1KGSH7 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051864041 (in base 10) 1KGSH9 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051864054 (in base 10) 1KGSHQ (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, geriatra, cardiologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 12 maggio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05913

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mesalazina, «Azzavix»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 337 del 2 novembre 2026

Codice pratica: MCA/20222/251.

Procedure europeee numeri PT/H/2838/001-002/DC; PT/H/2838/001-002/IA/002/G e PT/H/2838/001-002/IA/003.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AZZAVIX le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Faes Farma, S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Autonomia Etorbidea, 10, 48940 Leioa (Bizkaia), Spagna.

Confezioni:

«500 mg supposte» 30 supposte in strip PVC/PE - A.I.C. n. 052601010 (in base 10) 1L585L (in base 32);

«500 mg supposte» 60 supposte in strip PVC/PE - A.I.C. n. 052601022 (in base 10) 1L585Y (in base 32);

«1000 mg supposte» 14 supposte in strip PVC/PE - A.I.C. n. 052601034 (in base 10) 1L586B (in base 32);

«1000 mg supposte» 30 supposte in strip PVC/PE - A.I.C. n. 052601046 (in base 10) 1L586Q (in base 32);

«1000 mg supposte» 60 supposte in strip PVC/PE - A.I.C. n. 052601059 (in base 10) 1L5873 (in base 32).

Principio attivo: mesalazina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Faes Farma Portugal, S.A., Rua Elias Garcia, 28, 2700-327 Amadora, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 9 febbraio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05914

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eribulina, «Eribulina Hikma»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 349 del 5 novembre 2026

Codice pratica: DC/2024/317, C1B/2026/1001.

Procedura europea: PT/H/2993/001/DC, PT/H/2993/001/IB/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ERIBULINA HIKMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A., con sede legale e domicilio fiscale Estrada do Rio da Mó, 8, A/B - Fervença, 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo.

Confezioni:

«0.44 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 2 ml – A.I.C. n. 051325013 (in base 10) 1JYB2P (in base 32);

«0.44 mg/ml soluzione iniettabile» 6 flaconcini in vetro da 2 ml – A.I.C. n. 051325025 (in base 10) 1JYB31 (in base 32).

Principio attivo: eribulina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Netpharmalab consulting services, Carretera de Fuencarral 22, Alcobendas 28108 Madrid, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 15 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05915

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di xilometazolina cloridrato, «Vivin Naso Chiuso».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 329 del 23 ottobre 2026

Codice pratica: DC/2024/402.

Procedura europea n. HR/H/0307/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VIVIN NASO CHIUSO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi n. 3 - 50131 Firenze, Italia.

Confezione: «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in Hdpe da 10 ml con pompa spray - A.I.C. n. 051451019 (in base 10) 1K254C (in base 32).

Principio attivo: xilometazolina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Jadran Galenski Laboratorij d.d. - Svilno 20 - 51000 Rijeka, Croazia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra riportata è adottato il seguente regime di fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di Farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 10 giugno 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05946

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Liramed»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 338 del 4 novembre 2026

Codice pratica: MCA/2023/62; C1B/2026/837;

Procedura europea n. SE/H/2346/001/DC; SE/H/2346/001/IB/004;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIRAMED, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV, De Keyserlei 60C, Bus 1301, 2018 Anversa, Belgio.

Confezione e A.I.C.:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro – A.I.C. n. 052715012 (in base 10) 1L8RJ4 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 penne preriempite in vetro – A.I.C. n. 052715024 (in base 10) 1L8RJJ (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro – A.I.C. n. 052715036 (in base 10) 1L8RJW (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro – A.I.C. n. 052715048 (in base 10) 1L8RK8 (in base 32).

Principio attivo: liraglutide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Cipla Europe NV

De Keyserlei 60C, Bus 1301, 2018 Anversa, Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione e A.I.C.:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro – A.I.C. n. 052715012 (in base 10) 1L8RJ4 (in base 32) .

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione e A.I.C.:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 penne preriempite in vetro – A.I.C. n. 052715024 (in base 10) 1L8RJJ (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro – A.I.C. n. 052715036 (in base 10) 1L8RJW (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro – A.I.C. n. 052715048 (in base 10) 1L8RK8 (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

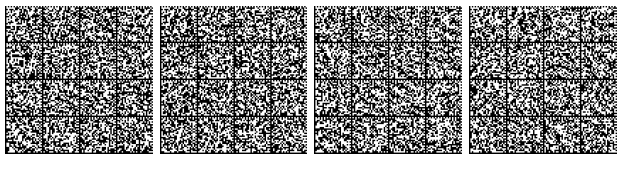
Classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, internista, cardiologo e geriatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.



In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 13 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato Membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05947

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Belirem».

Estratto determina AAM/PPA n. 641/2026 del 6 novembre 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/1534.

Cambio nome: N1B/2026/1007.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29, 20149 Milano, codice fiscale 12363980157.

Medicinale: BELIREM

052153018 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce e chiusura a prova di bambino,

alla società DOC Generici Srl, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40, 20121 Milano, codice fiscale 11845960159,

con variazione della denominazione del medicinale in ZOLPIDEM DOC.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05969

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, tre provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1569/2026 del 6 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APIXABAN SUN;

2) DET PRES 1570/2026 del 6 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APIXABAN OLPHA;

3) DET PRES 1571/2026 del 6 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ERIMPOX.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A05982

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Adozione delle linee guida per l'adozione di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

Sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia digitale sono state pubblicate, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, le «Linee guida per l'adozione di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio

2024, recante «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026», adottate con determinazione AgID n. 169 del 9 novembre 2026.

La documentazione è consultabile al seguente link: https://www.agid.gov.it/it/linee-guida

26A05983

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione dirigenziale n. 2026000232 del 10 novembre 2026 è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi l'impresa: Creazioni in Oro Assogna di Assogna Gianluca - via Sant'Antonio n. 22 - Silvi (TE), titolare del marchio 37 TE.

26A05970

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona»

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda del «Consorzio di tutela e valorizzazione della "Pesca di Verona" IGP» intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona», nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e a seguito del parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di modifica.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona», sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
IGP «PESCA DI VERONA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Pesca di Verona» è riservata alle pesche a polpa bianca ed a polpa gialla, nonché alle pesca noce (dette anche nettarine) a polpa gialla delle cultivar a maturazione precoce, media e tardiva appartenenti alla specie *Prunus Persica (L.) Batsch*. Le varietà ammesse sono suddivise per tipologia ed epoca di maturazione:

	Precoci	Medie e Tardive
Pesche gialle	Rich May, Crimson Lady, Spring Belle, Royal Gem, Zainoar (comunemente nota come Rubirich)	Rich Lady, Rome Star, Zee Lady, Kaweah, Royal Glory, Vistarich, Zaimus (comunemente nota come Royal Summer), Medame (comunemente nota come Elegant Lady), Roberta, Lagnasco, Sweet Henry, Sweet Juana
Pesche bianche		Maria Bianca, Greta, Tendresse, Tardivo Zuliani, Michelini
Nettarine gialle	Rita Star, Laura, Honey Haven (comunemente nota come Big Haven)	Venus, Stark Redgold, Sweet Red, Sweet Lady, Big Top, Gea, Orion, BO 31074040 (comunemente nota come Dulcior), Dulciva, Fairlane

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

All'atto della sua immissione al consumo, la «Pesca di Verona» IGP deve presentare le seguenti caratteristiche qualitative:

la forma dei frutti è rotondo-oblata per le pesche gialle e pesche bianche, rotondo-oblunga per le nettarine gialle;

il colore dell'epidermide è molto esteso e intenso, espresso come percentuale di sovraccolore rispetto al colore di fondo.

Valori di sovraccolore:

Pesche gialle: ≥ 60% della superficie totale;

Nettarine gialle: ≥ 55% della superficie totale;

Pesche bianche: ≥ 30% della superficie totale,

la polpa è molto consistente, succosa, di sapore caratteristico dovuta al giusto equilibrio fra grado zuccherino e acidità per la scarsa attività vegetativa delle piante e il particolare clima.

Durezza misurata mediante penetrometro:

Pesche gialle: ≥ 3,70 kg/cm²;

Nettarine gialle: ≥ 4,0 kg/cm²;

Pesche bianche: ≥ 3,0 kg/cm²,

il sapore è dolce ed è espresso da un residuo secco rifrattometrico che assume i seguenti valori:

Cultivar precoci: ≥ 9,5 gradi Brix;

Cultivar a media maturazione e tardive: ≥ 10,5 gradi Brix;

il calibro minimo dei frutti è pari a 61 mm con una tolleranza del 10% sul numero totale dei frutti nella stessa confezione.

Possono ottenere il riconoscimento IGP «Pesca di Verona» soltanto le pesche, pesche noci o nettarine appartenenti alle categorie commerciali «Extra» e «I».

I frutti destinati alla trasformazione sono quelli che pur mantenendo le caratteristiche qualitative richieste nel presente disciplinare (sovraccolore, durezza, sapore, calibro dei frutti) presentino alterazioni superficiali della buccia, a condizione che tali alterazioni non pregiudichino la qualità, la salubrità e la conservabilità dei frutti. I frutti destinati alla trasformazione non possono essere immessi al consumo diretto.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Pesca di Verona» IGP è limitata alla Provincia di Verona e in particolare comprende l'intero territorio dei Comuni di Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Povegliano, S. Giovanni Lupatoto, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Castelnuovo del Garda, Lazise, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Sull'elenco vanno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a pesco e, per ciascuna particella catastale: la ditta del proprietario, la ditta del conduttore, la superficie su cui insiste il pesco, le cultivar, il numero complessivo di piante e la produzione annua media per modalità di allevamento.

La domanda di iscrizione all'elenco e di eventuali variazioni da parte dei produttori già iscritti deve essere presentata alla struttura di controllo entro la data del 30 aprile.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

I sistemi di impianto, le forme di allevamento e le tecniche di potatura, sia invernale che estiva, devono favorire un'adeguata illuminazione ed aereazione della chioma, al fine di garantire il regolare sviluppo vegetativo e di accentuare le caratteristiche di colore, sapore e consistenza tipiche della «Pesca di Verona».

Le forme di allevamento ammesse sono:

il vaso basso veronese, tradizionalmente adottato nell'area di produzione;

la forma a Y trasversale, la forma in parete e la forma a fusetto, nonché le loro varianti strutturali che non alterano la distribuzione della chioma e l'esposizione dei frutti alla luce.

È dunque raccomandata la potatura verde e reso obbligatorio il diradamento manuale dei frutti al fine di favorire le pezzature previste e le caratteristiche qualitative di tipicità.

È resa obbligatoria la tecnica dell'inerbimento controllato del terreno, che tradizionalmente contraddistingue la zona di produzione della «Pesca di Verona». L'inerbimento costituisce infatti un fattore di vantaggio per lo sviluppo dei processi produttivi ecocompatibili, contribuisce all'equilibrio idrico, compete con le piante arboree determinandone uno sviluppo ridotto, migliora l'humus, accentua le caratteristiche qualitative peculiari della «Pesca di Verona».

Gli interventi di difesa antiparassitaria vanno attuati ispirandosi alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar, dal suolo, dal clima e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta secondo uno dei seguenti metodi:

convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Buona Pratica Agricola» della Regione Veneto;

integrata, ottenuta nel rispetto delle «Norme Tecniche» previste dal disciplinare della Regione Veneto;

biologica, secondo la normativa europea e nazionale vigente.

La densità di piantagione non deve superare:

1.000 piante/ha per il vaso basso veronese e la forma a Y trasversale;

2.000 piante/ha per i sistemi di allevamento in parete o a fusetto, nonché le loro varianti strutturali che non alterano la distribuzione della chioma e l'esposizione dei frutti alla luce.

La produzione massima per ettaro dei pescheti destinati alla produzione della «Pesca di Verona IGP» non deve superare:

20 t/ha per le varietà precoci e 27 t/ha per le varietà medie e tardive, nei sistemi di allevamento a vaso basso veronese e a Y trasversale;

35 t/ha per le varietà precoci e 55 t/ha per le varietà medie e tardive, nei sistemi di allevamento in parete o a fusetto e nelle loro modificazioni.

La raccolta delle pesche avviene con diversi stacchi, almeno 3. Viene fatta manualmente da terra o con l'ausilio di sistemi agevolatori utilizzando contenitori idonei e facilmente lavabili.

La conservazione della «Pesca di Verona» deve essere effettuata utilizzando la tecnica della refrigerazione ad una temperatura compresa tra +0,5 e 3,0°C; questo valore viene raggiunto in un periodo cuscinetto, definito quale tempo necessario al prodotto per raffreddarsi correttamente e raggiungere la temperatura di conservazione. Tale periodo cuscinetto è calcolato entro le ventiquattro ore dal termine del giorno di confezionamento. Al fine di mantenere le caratteristiche qualitative tipiche e per una migliore serbevolezza dei frutti è necessario tenere costantemente sotto controllo i valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere. Non si possono in ogni caso superare i venti giorni di refrigerazione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona» come IGP è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto. La coltura del pesco nel veronese e il prestigio delle pesche di Verona hanno origini assai antiche. Già Plinio in epoca romana riferiva nelle sue opere del «pomo della lanuggine» coltivato in territorio Veronese. Andrea Mantegna raffigurava poi le pesche nella Basilica di S. Zeno a Verona (1400). Se i primi riferimenti alle pesche nell'area veronese risalgono ad epoca romana, già nel 1700 comincia lungo l'Adige in provincia la coltura del pesco irrigua, nel 1890 si parla di 1.000 tonnellate prodotte e nel 1950 la superficie di coltivazione raggiunge i 5.000 ettari. La Pesca nell'area individuata in Provincia di Verona rappresenta oggi un insieme di cultura, tradizione ed economia. Ciò è testimoniato da importanti feste locali, da concorsi per il miglior prodotto, da forme di allevamento e tecniche colturali selezionatesi nel tempo, da quattro importantissimi mercati alla produzione sorti negli anni 1970 a Valeggio sul Mincio, Villafranca, Bussolengo e Sommacampagna. In un articolo del giornale L'Arena di Verona, già nell'agosto del 1934 si faceva riferimento alla mostra locale delle pesche, e si coniava per l'occasione il motto «Mangiate le squisite pesche di Verona», motto che veniva riportato su cartelloni, striscioni, cartellini in tutti i migliori ristoranti, negli enti pubblici, nelle banche etc. A questo preciso motto era anche associata un'immagine del prodotto particolarmente accattivante. Negli atti del Congresso mondiale del Pesco in occasione della mostra pomologica nazionale del 1965 si torna ad evidenziare chiaramente la «Pesca di Verona», come testimoniato dalle foto dell'epoca. Ma la storia delle pesche di Verona coinvolge certamente anche altri scritti, più antichi e più recenti di quelli citati.

Del resto, la reputazione e la notorietà della «Pesca di Verona» sono conseguenza della qualità e peculiarità del prodotto, strettamente determinate dalle caratteristiche morfologiche e pedoclimatiche dell'areale di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare. La zona di produzione individuata corrisponde ad un'area particolarmente vocata alla coltura della Pesca di Verona proprio perchè caratterizzata da un clima temperato, per la vicinanza del Lago di Garda, e da un ambiente edafico altamente favorevole perché costituito dai terreni di origine fluvioglaciale. Questi ultimi contraddistinguono l'Alta Pianura veronese, le colline moreniche a Sud-Est del Lago di Garda e i terreni della pianura che segue il corso dell'Adige. Infatti, lo strato attivo di questi terreni è ricco di scheletro, raramente supera i 40 cm di spessore e poggia su banchi di ghiaia e sabbia che lo rendono perfettamente drenato e ben adatto alla coltivazione del pesco, che richiede un ambiente pedologico poroso e arieggiato. In queste condizioni ambientali la Pesca di Verona manifesta un limitato sviluppo vegetativo che favorisce l'illuminazione e l'arieggiamento della chioma in modo da produrre frutta con le caratteristiche di tipicità: intensa colorazione dell'epidermide, giusto equilibrio tra grado zuccherino e acidità, pezzatura e consistenza della polpa. Tutta la zona in cui viene coltivata la «Pesca di Verona» gode di un clima temperato e gradevole in ogni stagione dell'anno e particolarmente in quei mesi che tradizionalmente vengono annoverati tra quelli climaticamente più rigidi. Fondamentale è anche la protezione esercitata dalle Prealpi, dai rilievi Berici ed Euganei, dal Monte Baldo e dalle altre pendici moreniche del Garda e dell'Adige. Le temperature minime invernali raramente scendono sotto i -10°C, riuscendo comunque a soddisfare il fabbisogno di freddo delle diverse cultivar. In genere le piogge cadono prevalentemente durante l'autunno e la primavera e le precipitazioni oscillano tra gli 800-1000 mm annui. In particolare, la significativa escursione termica (superiore alle altre zone peschicole), la vicinanza del lago, l'umidità che al mattino si deposita sui frutti, conferiscono all'epidermide della Pesca di Verona una colorazione brillante intensa e molto estesa rispetto all'intera superficie del frutto (sovraccolorazione). Questi peculiari elementi ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale e secolare opera dell'uomo ivi insediato, grazie alla professionalità acquisita, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo ad una continua opera di miglioramento genetico), hanno contribuito a conferire alla «Pesca di Verona» caratteristiche organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale. Così le forme di allevamento a vaso basso veronese e a «Y» trasversale, unite alle tecniche ormai consolidate di potatura verde e diradamento, consentono l'ottenimento di frutti dall'aspetto esterno inconfondibile e con un buon equilibrio tra acidi e zuccheri.

Art. 7.

Etichettatura

L'immissione al consumo dell'IGP «Pesca di Verona» deve avvenire secondo precise modalità. La «Pesca di Verona» infatti, va commercializzata con bollinatura su almeno il 70% del prodotto, o in confezioni chiuse in maniera tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura o il danneggiamento della confezione.

Le tipologie di confezioni utilizzabili sono di seguito riportate:

vassoi;

cestini da 500 g a 2 Kg;

confezioni mono-strato.

Tutte le confezioni devono essere di materiale idoneo al contatto alimentare.

Le pesche destinate alla trasformazione, che non possono essere destinate al consumatore finale come frutti freschi, possono essere vendute «alla rinfusa» in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, purchè non eccedenti il peso netto di 350 kg, che riportino oltre alle indicazioni di legge, su almeno uno dei lati, con caratteri leggibili e visibili la dicitura «Pesca di Verona» IGP da destinare alla trasformazione.

L'epoca di commercializzazione va dal 10 giugno al 20 settembre.

Elementi specifici di etichettatura

Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, e/o sulla etichetta, inoltre, dovrà essere sempre presente il logo identificativo dell'IGP «Pesca di Verona», riportato di seguito, utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i rapporti indicati e/o autorizzati.

In etichetta e/o sulle confezioni può essere riportata la tipologia Pesca o Pesca noce o Nettarina.

Il logo è di forma circolare. Sul bordo, di colore arancione, è riportata in alto la scritta «Indicazione geografica protetta» ed in basso al centro l'acronimo IGP. All'interno del cerchio, su sfondo bianco è raffigurata una Pesca che nasce dalla natura collinare del territorio di origine veronese. La scritta «Pesca di Verona» è arricchita da una bandierina all'interno della quale è indicato «dal 1584», data che contraddistingue la prima documentazione rinvenuta sulle pesche a Verona.



Colori usati:

Pantone 151

Pantone 1565

Pantone 1645

Pantone 1655

Pantone 179

Pantone 349

Pantone 357

Pantone 181

In etichetta oltre al logo della denominazione devono essere riportati:

nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore; peso, data e luogo di confezionamento;

categoria commerciale e calibro secondo quanto indicato all'art. 2 del presente disciplinare.

È vietata ogni menzione aggiuntiva non prevista nel presente disciplinare di produzione.

È autorizzato l'uso del marchio aziendale, tuttavia, ogni indicazione diversa da «Pesca di Verona IGP» deve avere dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per «Pesca di Verona IGP».

Il materiale con il logo della Pesca di Verona IGP non potrà essere riutilizzato.

La dicitura «Pesca di Verona» deve essere riportata in lingua italiana.

26A05925

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 ottobre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1225
Yen	177,63
Corona ceca	24,343
Corona danese	7,4747
Lira Sterlina	0,84205
Fiorino ungherese	363,4
Zloty polacco	4,3713
Nuovo leu romeno	5,3264
Corona svedese	11,104
Franco svizzero	0,9261
Corona islandese	136,4
Corona norvegese	10,5555
Rublo russo	-
Lira turca	55,6227
Dollaro australiano	1,6068
Real brasiliano	5,6633
Dollaro canadese	1,5798
Yuan cinese	7,4991
Dollaro di Hong Kong	8,8097
Rupia indonesiana	20253,16
Shekel israeliano	3,489
Rupia indiana	106,559
Won sudcoreano	1492,35
Peso messicano	20,7481
Ringgit malese	4,5826
Dollaro neozelandese	1,9792
Peso filippino	70,715
Dollaro di Singapore	1,4357
Baht tailandese	37,665
Rand sudafricano	18,4469

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05948

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 ottobre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1215
Yen	177,34
Corona ceca	24,329
Corona danese	7,4746
Lira Sterlina	0,84028
Fiorino ungherese	364,68
Zloty polacco	4,3768
Nuovo leu romeno	5,3308
Corona svedese	11,123
Franco svizzero	0,9237
Corona islandese	136,2
Corona norvegese	10,5245
Rublo russo	-
Lira turca	55,6009
Dollaro australiano	1,6056
Real brasiliano	5,6339
Dollaro canadese	1,5758
Yuan cinese	7,4894
Dollaro di Hong Kong	8,8023
Rupia indonesiana	20170,57
Shekel israeliano	3,4853
Rupia indiana	106,459
Won sudcoreano	1489,17
Peso messicano	20,7719
Ringgit malese	4,5788
Dollaro neozelandese	1,9748
Peso filippino	70,804
Dollaro di Singapore	1,4338
Baht tailandese	37,738
Rand sudafricano	18,4769

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05949

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 ottobre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1234
Yen	177,36
Corona ceca	24,262
Corona danese	7,4746
Lira Sterlina	0,83825
Fiorino ungherese	365
Zloty polacco	4,3635
Nuovo leu romeno	5,3365
Corona svedese	11,0975
Franco svizzero	0,9256
Corona islandese	136,2
Corona norvegese	10,512
Rublo russo	-
Lira turca	55,7233
Dollaro australiano	1,5971
Real brasiliano	5,6432
Dollaro canadese	1,5779
Yuan cinese	7,4999
Dollaro di Hong Kong	8,8155
Rupia indonesiana	20269,17
Shekel israeliano	3,4726
Rupia indiana	106,1265
Won sudcoreano	1489,15
Peso messicano	20,7632
Ringgit malese	4,5843
Dollaro neozelandese	1,9735
Peso filippino	71,121
Dollaro di Singapore	1,4348
Baht tailandese	37,718
Rand sudafricano	18,393

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05950

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 ottobre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1205
Yen	175,97
Corona ceca	24,26
Corona danese	7,4747
Lira Sterlina	0,8377
Fiorino ungherese	366,43
Zloty polacco	4,3695
Nuovo leu romeno	5,345
Corona svedese	11,112
Franco svizzero	0,9211
Corona islandese	136,2
Corona norvegese	10,488
Rublo russo	-
Lira turca	55,6079
Dollaro australiano	1,598
Real brasiliano	5,6574
Dollaro canadese	1,5725
Yuan cinese	7,4786
Dollaro di Hong Kong	8,7845
Rupia indonesiana	20253,88
Shekel israeliano	3,4824
Rupia indiana	106,249
Won sudcoreano	1484,25
Peso messicano	21,0215
Ringgit malese	4,5756
Dollaro neozelandese	1,9724
Peso filippino	71,162
Dollaro di Singapore	1,4315
Baht tailandese	37,811
Rand sudafricano	18,5058

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05951

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 ottobre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1193
Yen	175,51
Corona ceca	24,327
Corona danese	7,4748
Lira Sterlina	0,83728
Fiorino ungherese	366,73
Zloty polacco	4,3945
Nuovo leu romeno	5,3492
Corona svedese	11,131
Franco svizzero	0,9227
Corona islandese	136,2
Corona norvegese	10,4665
Rublo russo	-
Lira turca	55,6715
Dollaro australiano	1,5939
Real brasiliano	5,6485
Dollaro canadese	1,5665
Yuan cinese	7,466
Dollaro di Hong Kong	8,7793
Rupia indonesiana	20268,06
Shekel israeliano	3,4939
Rupia indiana	106,272
Won sudcoreano	1482,46
Peso messicano	21,0226
Ringgit malese	4,5729
Dollaro neozelandese	1,9682
Peso filippino	71,235
Dollaro di Singapore	1,431
Baht tailandese	37,771
Rand sudafricano	18,5777

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05952

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Proroga fino al 5 febbraio 2027, dell'incarico del Commissario *ad acta* dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, conferito con decreto 5 novembre 2025 e già prorogato di sei mesi con decreto 15 maggio 2026.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 5 novembre 2026, è stato prorogato per ulteriori tre mesi, e dunque fino al 5 febbraio 2027, l'incarico del dott. Antonino Bartuccio, quale Commissario *ad acta* dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), conferito con d.i. 5 novembre 2025 e già prorogato di sei mesi con d.i. 15 maggio 2026. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

26A05945

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Adozione delle specifiche tecniche del Sistema IT-Wallet durante la sperimentazione

Sul sito internet www.governo.it in data 6 novembre 2026 è stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2026.

Con il decreto, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2026, sono adottate le specifiche tecniche del Sistema IT-*Wallet*, pubblicate nella versione ufficiale in lingua inglese e accompagnate dalla relativa traduzione non asseverata in lingua italiana.

26A05932

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-267) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

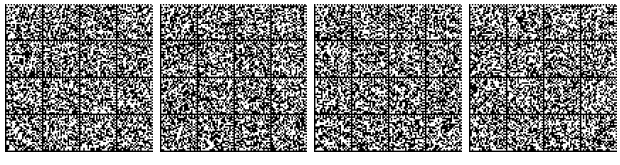
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

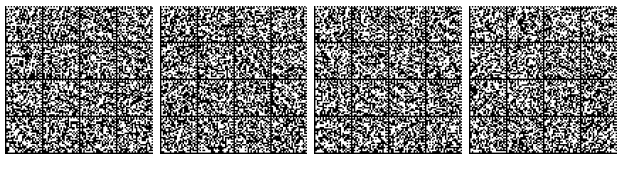
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

